

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Avviso pubblico

per la concessione di partecipazioni finanziarie ad Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014, Enti locali e Università che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della I edizione del "Capodanno dell'Annunciazione" in Consiglio regionale in ricordo dell'antica computazione dell'anno nelle città toscane (il 25 marzo, fino al 1749).

Premesso che nella seduta di Consiglio del 7 luglio 2015, con la Risoluzione n. 2, è stato deciso di introdurre, ad integrazione delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale, disciplinate con l.r. n. 46 del 9 aprile 2015, la ricorrenza del "Capodanno dell'Annunciazione" per ricordare che l'anno civile, fino al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione, o più esattamente dell'Incarnazione, in corrispondenza al nono mese antecedente la nascita di Gesù. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1° gennaio, ma Firenze ed altre città toscane, quali: Lucca, Pisa, Prato, Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1° gennaio come data iniziale dell'anno civile, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d'Italia e d'Europa, ovvero allo "stile moderno" (inizio dell'anno il 1 gennaio).

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 10 febbraio 2016, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di partecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative culturali realizzate da: Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il

31/12/2014, con sede legale e operativa in Toscana, Enti locali e Università della Toscana, per celebrare la I edizione del "Capodanno toscano dell'Annunciazione", anno 2016.

2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1 devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale, legate alla celebrazione oggetto del presente avviso.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, le Onlus, gli Enti morali, le Pro Loco, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014, con sede legale e operativa in Toscana, gli Enti locali e le Università della Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra il **25 marzo ed il 3 aprile 2016**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 9, e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo:
www.consiglio.regione.toscana.it;
2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena la non ammissibilità, i seguenti documenti:
 - il progetto dell'iniziativa, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di

riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;

- il piano previsionale di spesa dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale;

- solo per le Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente del soggetto richiedente redatto nelle forme previste dalla legge oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto e il nominativo del legale rappresentante;
- b) copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

- nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa ai sensi dell'art. 2, comma 4, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta sulla carta intestata del soggetto richiedente, e timbrata e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:

- mediante firma digitale,
- mediante firma autografa, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

4. La domanda di concessione, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, deve essere **inviata** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre lunedì 7 marzo 2016**, in una delle seguenti modalità:

- tramite il sistema regionale Ap@ci all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il **Consiglio regionale della Toscana** e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione (farà fede la data di invio) riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico Capodanno dell'Annunciazione";
- tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it (farà fede la data di invio) riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico Capodanno dell'Annunciazione".

- Nell'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, i documenti dovranno essere sottoscritti e inviati in formato pdf .
 - a mezzo raccomandata indirizzata a "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Fa fede il timbro postale di partenza;
 - a mano, all'ufficio protocollo in via Cavour n. 2, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30.
5. Nel caso di invio della domanda di concessione con la documentazione a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "*Avviso pubblico Capodanno dell'Annunciazione*", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente, mentre nel caso di invio a mezzo PEC, si prega di specificare la predetta dicitura nell'oggetto.
 6. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
 7. La domanda di concessione della compartecipazione finanziaria deve essere corredata, pena la non ammissibilità, della documentazione obbligatoria di cui al comma 2.
 8. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.
 9. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
 - il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa deve essere **gratuito**;

- tutte le **attività**, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere **realizzate nel periodo compreso tra il 25 marzo e il 3 aprile 2016**;
- l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
- nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila, e tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 2, comma 1);
- la domanda di concessione deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate all'art. 3 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante nel caso di firma autografa;

Art. 5 – Valutazione domande

1. Il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici, verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.
2. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici.
3. Le domande ammissibili sono sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza che le valuta, ai fini della concessione delle compartecipazioni, in base ai seguenti criteri:
 - a) pertinenza dell'iniziativa o del progetto al tema del presente avviso;
 - b) ambito territoriale di riferimento e attinenza della tipologia di pubblico coinvolto al tema dell'iniziativa o del progetto;
 - c) compatibilità del piano previsionale finanziario.

Art. 6 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'Ufficio di Presidenza concede compartecipazioni finanziarie fino ad un massimo di **5.000,00 euro** e, comunque, di importo non superiore al **50% (cinquanta)** delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 7 rilevate in fase istruttoria dall'analisi del piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2.
2. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando il **50 % (cinquanta)** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**.

3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 45.000,00.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni del "Capodanno dell'Annunciazione" può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.

Art. 7 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Le spese per la realizzazione dell'iniziativa, rilevabili dal rendiconto di cui all'art. 9, devono riferirsi solo ad **attività avviate** nel periodo compreso tra **il 20 marzo 2016 e il 3 aprile 2016** ed essere strettamente correlate allo svolgimento del progetto.
2. Le spese riferite ad attività avviate in un periodo diverso da quello indicato al comma 1, non saranno ammesse a compartecipazione.
3. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;
 - acquisto addobbi e allestimenti floreali;
 - gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;

- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 8 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale dell'iniziativa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 9 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 9 - Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intesta del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante:
 - **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione prodotto;
 - **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2. Al rendiconto devono essere allegate **copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa**, fino alla concorrenza dell'importo della compartecipazione concessa;
 - **dichiarazione** del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, allegati al rendiconto, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa. La mancata presentazione della documentazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni comporta la revoca della compartecipazione finanziaria concessa.
2. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila, in coerenza con quanto disposto all'art. 2, comma 4.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande:
 - trasmissione tramite la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale:
consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale:
<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;

- trasmissione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze;
- consegna a mano all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30;

4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed estere. Tipografia. Servizi logistici, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.

Art. 10 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. L'Ufficio di presidenza revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 2, comma 2 (3 aprile 2016);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 4, comma 2;
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 8, comma 2;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 9, comma 2.
2. Nel caso in cui l'importo della spesa rendicontata dal soggetto beneficiario risulti inferiore alla compartecipazione finanziaria concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente avviso.
3. Nel caso in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa, come da rendiconto, si procede d'ufficio a rideterminare l'importo della compartecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente avviso.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici.", contattando:
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it;
 - Francesca Cecconi: 055/23.87.778 - f.cecconi@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse dall'Ufficio di presidenza viene pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne viene data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 13 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici, dott.ssa Cinzia Guerrini: Tel: 055/238.73.32 - e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.